



Città di Medicina

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

Ordinanza del Sindaco n. 41 del 10/03/2023

OGGETTO: DIVIETO DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ VENATORIA IN ALCUNE AREE DEL TERRITORIO COMUNALE – DALLA STAGIONE VENATORIA 2022-2023 E PER LE SUCCESSIVE

Premesso che:

- l'art. 21 lettera e) della Legge n.157 del 11 febbraio 1992, vieta “*L’esercizio venatorio nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali, nelle zone comprese nel raggio di cento metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro e a distanza inferiore a cinquanta metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali ed interpoderali*”
- l'art. 21 lettera f) della Legge n. 157 del 11 febbraio 1992, vieta di “*sparare da distanza inferiore a centocinquanta metri con uso di fucile da caccia con canna ad anime liscia, o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezza la gittata massima in caso di uso di altre armi, in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro, di vie di comunicazione ferroviaria e di strade carrozzabili, eccettuate a quelle poderali o interpoderali: di funivie, filovie ed altri impianti di trasporto a sospensione, di stabbi, stazzi, recinti ed altre aree delimitate destinate al ricovero ed all'alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione agro-silvo-pastorale*”
- tale norma non rispettata può comportare pericolo per la pubblica e privata incolumità e per la sicurezza di coloro che si trovano a transitare nelle vicinanze;
- per ragioni di sicurezza pubblica si rende necessario creare una fascia di rispetto inibita all’esercizio dell’attività venatoria tenendo conto della tipologia venatoria esercitata nel territorio di questo Comune;
- con Ordinanza Sindacale n. 73 del 01/09/1989 veniva vietato l’esercizio venatorio in determinate zone del Comune di Medicina e, in particolare, si delimitava la zona di rispetto intorno al centro abitato del capoluogo: “*dall’origine di via Roslè verso sud per km 2 (200 metri oltre il pilastro della Madonnina) poi a sinistra lungo la cavedagna sino a via S.Carlo; di qui attraversamento della strada in corrispondenza del cartello di inizio centro abitato e seguire scolina sino a via S.Paolo; proseguimento strada privata che porta al podere S.Croce al confine comunale e seguire il confine sino allo scolo Rondone, discendere il rio sino all’incrocio con via Sillaro; di qui a destra sino a via Muzzaniga e lungo questa fino alla S. Vitale; di nuovo lungo lo scolo Rondone sino alla trasversale di pianura poi lungo detta strada per 5 km circa sino all’origine; di qui a sinistra per via Fasanina sino alla S. Vitale e di nuovo lungo questa verso il capoluogo sino all’incrocio con via Roslè;*”
- con Ordinanza Sindacale n. 121 del 20/09/2004 veniva ordinato l’ampliamento di suddetta area come segue:
“*NORD: da via del Piano, Trasversale di Pianura fino all’intersezione dello scolo Muzzaniga.
EST: scolo Muzzaniga – via S.Vitale-via Sillaro-scolo rondone fino al confine comunale.
SUD: confine comunale via S. Paolo-via S. Carlo-capezzagna fino a via Roslè;
OVEST: da via Roslè proseguendo per lo scolo Agonizzanti, via S. Vitale fino a via del Piano*”.

Preso atto:

- della Delibera della Giunta Regionale n.566 del 13/04/2022 della Regione Emilia Romagna che definisce il calendario venatorio per la stagione 2022/2023;

Comune di Medicina - Via Libertà 103 – 40059 Medicina (BO)

Partita I.V.A. 00508891207 – Cod. Fisc.00421580374; Tel 051 6979111 – Fax 051 6979222

www.comune.medicina.bo.it - urp@comune.medicina.bo.it

Indirizzo di posta elettronica certificata: comune.medicina@cert.provincia.bo.it

- della Delibera della Giunta Regionale n.1340 del 01/058/2022 della Regione Emilia Romagna avente ad oggetto la perimetrazione di istituti di protezione della fauna di cui all'art. 19 in territorio di Bologna in attuazione del Piano Faunistico Regionale 2018-2023;

Ritenuto quindi indispensabile e urgente, emanare un provvedimento dell'autorità Comunale con il quale, partendo dai presupposti di legge, viene vietata l'attività venatorie in apposite e circoscritte aree per il periodo di durata dell'attività venatoria 2022-2023 e per le successive, al fine di prevenire e reprimere tutti quei comportamenti lesivi della pubblica incolumità e della pubblica quiete, eliminando potenzialmente pericoli di incidenti e danno a persone e cose;

Considerato che l'apposizione del divieto di caccia nelle aree circoscritte individuate in allegato non pregiudica l'esercizio dell'attività venatoria sul territorio comunale di Medicina rimanendo ampie zone in cui tale attività è esercitabile in forma libera itinerante;

Visti

- la legge 11 febbraio 1992, n. 157;
- la L.R. 8/1994 s.m.i.;
- l'art. 54 del D.lgs. 267/200 s.m.i.;
- DGR n. 1340 del 01/08/2022 della Regione Emilia Romagna

ORDINA

Dalla stagione venatoria 2022-2023 e per le successive, IL DIVIETO DELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ VENATORIA NELLE SEGUENTI AREE DEL TERRITORIO COMUNALE:

- Area indicata nell'Ordinanza Sindacale n.121 del 20/09/2004 come rappresentata nell'allegato grafico che rappresenta parte integrante e sostanziale del presente atto (Ha 740).

DISPONE

1. Che la presente ordinanza entra in vigore dalla sua pubblicazione nell'albo pretorio on line del Comune di Medicina (BO);
2. Che nella zona di cui sopra è vietato l'accesso degli ausiliari del cacciatore e più precisamente cani o accompagnatori ai fini dello scovo della selvaggina;
3. Che eventuali violazioni saranno perseguite ai sensi della legislazione vigente in materia di attività venatoria;
4. Che in detta zona è consentita la cattura di fauna cacciabile per l'immissione in altre zone del territorio comunale in cui la presenza di detti capi è minore nei modi e nelle forme di Legge;
5. Che in dette zone sarà possibile effettuare piani di controllo faunistico nel rispetto della tutela delle persone e delle cose come previsto dal vigente T.U. legge P.S, ai fini di contenere eventuali danni arrecati dalle specie oggetto di controllo;
6. Che l'inottemperanza costituisce illecito ai sensi dell'art. 60 del C.P. per i provvedimenti di competenza;
7. Che la sorveglianza per l'esecuzione della presente è demandata alla Polizia Locale della Città Metropolitana di Bologna, alle Guardie Volontarie delle Associazioni Venatorie e Ambientaliste, alla Polizia Locale, alla Forza Pubblica;
8. Che il Responsabile del Procedimento è individuato nell'Arch. Sisto Astarita Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, Edilizia e Urbanistica del Comune.

La presente Ordinanza è immediatamente eseguibile annullando e sostituendo eventuali precedenti provvedimenti in contrasto con la stessa.

INFORMA

Che contro il presente provvedimento sono ammissibili ricorso al TAR della Regione Emilia-Romagna entro 60 giorni (L. 6 dicembre 1971, n. 1034), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni (D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199), sempre decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento;

DISPONE INOLTRE

che alla presente Ordinanza, oltre che essere affissa all'Albo Pretorio e sul sito web istituzionale dell'Ente, sia data ampia diffusione alla Cittadinanza attraverso gli organi di informazione locali (stampa, internet, social network, newsletter, ecc.).

SI TRASMETTE PER CONOSCENZA ED EVENTUALE COMPETENZA IL PRESENTE ATTO A:

Regione Emilia Romagna-Agricoltura, caccia e pesca - protocollo.prefbo@pec.interno.it;

Assessorato Agricoltura della Città Metropolitana di Bologna – cm.bo@cert.cittametropolitana.bo.it

Corpo di Polizia Locale della Città Metropolitana di Bologna- cm.bo@cert.cittametropolitana.bo.it

Alla Tenenza dei Carabinieri di Medicina – tbo28109@pec.carabinieri.it

Corpo Unico Intercomunale di Polizia Locale del NCI – pm@pec.nuovocircondarioimolese.it;

CPGEV Corpo Provinciale delle Guardie Ecologiche Volontarie – cpgev_sanlazzaro@pec.it

CGAM Corpo Guardie Ambientali Metropolitane ODV Bologna – corpo@pec.cgam.it

Lì, 10/03/2023

Sindaco

Matteo Montanari

(atto sottoscritto digitalmente)